

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 20-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SARRO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**STEFANO PEDICA**

**procedimento civile n. 83545/09 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma**

**Pervenuta dal Tribunale di Roma**  
**il 26 maggio 2011**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 2012**

ONOREVOLI SENATORI. – In data 26 maggio 2011 sono pervenuti al Senato, dal Tribunale civile di Roma gli atti relativi al procedimento civile n. 83545/09 R.G., nel quale è convenuto il senatore Stefano Pedica affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento civile *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 31 maggio 2011 e l'ha annunciata in Aula il 1° giugno 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 25 ottobre, del 2 novembre 2011 e del 18 gennaio 2012, ascoltando il senatore Pedica, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 2 novembre 2011.

\* \* \*

In data 24 novembre 2009 è stato presentato presso la cancelleria del Tribunale di Roma l'atto di citazione nei confronti del senatore Pedica da parte dei signori Antonio, Alessandro, Andrea e Giampaolo Angelucci, azionisti del gruppo San Raffaele S.p.A. La richiesta di risarcimento dei danni è stata avanzata ritenendo gli attori che nella condotta del senatore Pedica siano rilevabili gli estremi della diffamazione a mezzo internet.

La citazione si riferisce a quanto rilevato da un'agenzia di stampa (Il Velino) in data 25 settembre 2009 in cui, tra virgolette, si riporta una dichiarazione del senatore Pedica in occasione di una manifestazione contro la chiusura dell'ospedale San Giacomo di Roma. La frase che darebbe luogo alla diffamazione è la seguente: «Noi vogliamo la sanità, mentre il governo nazionale, quello che

protegge gli Angelucci e i mafiosi, vuole la malasanità». In considerazione dell'aggravante per la diffusione della dichiarazione su internet, i ricorrenti hanno richiesto un risarcimento non inferiore a 200.000 euro per ciascun attore, affidandosi, in subordine, alla valutazione equitativa del giudice e preannunciando la devoluzione in beneficenza del risarcimento stesso. In particolare, la parte attrice ritiene che le dichiarazioni del senatore Pedica non trovino alcuna giustificazione e non rientrino nel diritto di cronaca e di critica oltre ad essere gravemente lesive della loro reputazione e di quella dell'attività che svolgono nel settore sanitario. Soprattutto, considerano gravi e falsi i riferimenti alla «protezione» che la famiglia Angelucci godrebbe dal Governo e l'accenno a presunti rapporti e collegamenti con la mafia. La citazione è estesa anche al legale rappresentante della società editrice «Il Velino».

In data 18 maggio 2011, la prima sezione civile del Tribunale di Roma, dopo aver respinto l'eccezione presentata dal senatore Pedica ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ha deliberato di trasmettere gli atti del provvedimento al Senato al fine di acquisire una pronuncia sulla sindacabilità o insindacabilità delle opinioni riferite allo stesso senatore Pedica.

Lo scorso 29 giugno il senatore Pedica ha inviato una documentazione sulla vicenda, con una nota nella quale si precisa che la frase che costituisce oggetto del giudizio si riferirebbe «a due contesti differenti: da un lato il governo che protegge gli Angelucci nel settore della sanità, dall'altro il governo che protegge la mafia nel caso Fondi-criminalità organizzata». Nella documentazione sono contenute anche alcune interrogazioni parlamentari, presentate in data 28 gennaio 2010, 16 febbraio 2010 e 27 maggio 2010,

concernenti la sanità nel Lazio e l'attività del gruppo Angelucci.

\* \* \*

La Giunta ha approvato nella seduta del 18 gennaio la proposta di riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Pedica.

Si è ritenuto che le dichiarazioni rese dal senatore e riportate da un'agenzia di stampa, rientrino nell'attività di denuncia politica svolta dal parlamentare che si deve intendere sostanzialmente connessa allo svolgimento delle sue funzioni tipiche. Ciò a prescindere dalla collocazione temporale degli atti di sindacato ispettivo presentati dal senatore Pedica in argomento.

In questo senso è l'orientamento costante della Giunta e della stessa Assemblea del Senato.

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Nell'ambito di alcune controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». In questo senso, deporrebbe anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal senatore Pedica debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Pedica costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

SARRO, relatore

